



AVVISO IMU 2021

Ufficio Tributi

Il **16 giugno 2021** è fissata la prima scadenza dell'anno con l'IMU. L'appuntamento riguarda il pagamento della **prima rata**, l'acconto dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno. Il saldo dovrà essere versato, invece, entro il **16 dicembre 2021**.

Si comunica all'utenza che sul sito del comune, albo pretorio on line, è disponibile il [CALCOLO IMU](#)

Le aliquote sono invariate rispetto al 2020.

Non cambiano le regole relative ai **soggetti obbligati** e alle modalità di **calcolo dell'IMU 2021** che, si ricorda, dallo scorso anno accorpa anche la TASI e non è dovuta sull'abitazione principale.

Sono tenuti a versare **acconto e saldo dell'IMU** i soggetti che possiedono:

- fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Nello specifico, la **scadenza del 16 giugno 2021** interessa:

- il **proprietario dell'immobile**,
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

In merito alla **scadenza di giugno 2021**, è necessario tenere a mente le **novità** previste dagli ultimi provvedimenti emergenziali in favore dei titolari di **partita IVA**.

Si ricorda infatti che per effetto della Legge di Bilancio 2021 non pagano l'IMU le **imprese dei settori turismo, alberghiero e dello spettacolo**.

La legge di conversione del decreto Sostegni ha inoltre previsto l'esenzione dalla prima rata IMU 2021 per i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti relativi ai **contributi a fondo perduto**, relativamente agli immobili posseduti nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Casi di esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021

L'art. 1 co. 599-600 della Legge n. 178/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 relativa:

- Agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- Agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- Agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In ogni caso le disposizioni sopraelencate si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.